

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GRAZIOSI e BUTTÈ

Annunziata il 13 giugno 1955

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo delle varie forme di mutualità è uno dei segni caratteristici del nostro tempo che tende a realizzare nel campo sociale i postulati di un beninteso senso di solidarietà tra gli appartenenti ad una stessa categoria di lavoratori e a costituire con sforzi successivi un organico e completo sistema di « sicurezza sociale » che ponga sempre meglio il singolo al riparo degli eventi della vita.

Agli inizi di tale sistema le preoccupazioni maggiori del legislatore furono dirette alla tutela dei lavoratori dipendenti da terzi, data la necessità di chiamare a sopportare il corrispondente peso finanziario gli imprenditori e lo Stato. Ben presto però il naturale espandersi delle provvidenze mutualistiche è giunto a interessare tutte le categorie raggiungendo i produttori indipendenti ed i liberi professionisti i quali hanno compreso la necessità di dar vita a forme proprie di mutua solidarietà anche senza chiedere il contributo finanziario statale, ma semplicemente la tutela ed il riconoscimento giuridico dei loro Enti.

In questo ambito va considerata la richiesta che viene avanzata con la presente proposta, a favore della categoria dei veterinari la quale è venuta a trovarsi nelle condizioni di necessità, che in passato non si verificavano, per l'ampliarsi della sua composizione di veterinari di condotta (e quindi fruanti delle prerogative comuni ai dipendenti statali e assimilati) e di liberi professionisti.

La categoria, infatti, attualmente consta di circa settemilacinquecento iscritti agli Ordini, dei quali solo 2500 dipendono da pubbliche amministrazioni ed i restanti cinquemila sono veri e propri liberi professionisti privi di qualsiasi forma di previdenza e assistenza.

Sembra pertanto doveroso che il legislatore riconosca, come già compiuto per altre categorie affini — professionisti ed artisti, ingegneri, levatrici, medici e musicisti — di non privare oltre questa categoria di un ente assistenziale giuridicamente riconosciuto.

Il provvedimento si inquadra nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, a mente del quale sono stati ricostituiti gli Ordini delle professioni sanitarie e disciplinato l'esercizio delle professioni stesse.

L'articolo 21 del citato decreto dispone, infatti, che « Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli Enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali ».

L'applicazione di tale facoltà, secondo calcoli attendibili, nel settore dei veterinari, limitando le quote a trecento lire mensili, destinando all'erigendo Ente la piccola percentuale stabilita sulla vendita delle marche segnatasse previste all'articolo 64 del testo unico delle leggi sanitarie per la riscossione dei

compensi relativi al rilascio dei certificati e la rinuncia, a favore dell'Ente, di una aliquota delle percentuali di sconto concesse ai veterinari nell'acquisto diretto dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici comporta una somma annua sufficiente a garantire sostanziali prestazioni agli iscritti.

A quest'ultimo proposito è da considerarsi che il funzionamento dell'Ente, per il suo affiancamento alla Federazione nazionale degli Ordini veterinari, comporta spese di organizzazione e di personale in misura assolutamente modesta.

Le disposizioni contenute negli articoli della proposta di legge non richiedono particolare illustrazione essendo comuni a quelli

che reggono gli Istituti similari ormai collaudati dalla pratica associativa e amministrativa.

Si è voluto specificarne con una certa minuziosità la procedura applicativa per evitare il ricorso ad uno speciale regolamento ritenuto superfluo dato il carattere dell'Ente, il quale porta le caratteristiche di un organismo democratico al massimo grado al cui funzionamento sembra opportuno provvedere direttamente con la legge.

I proponenti confidano che la presente proposta venga confortata dal voto favorevole dei colleghi e si possa in tal modo prontamente soddisfare alla viva attesa di una categoria benemerita dell'economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Fanno parte dell'Ente tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali.

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabilite ai sensi dell'articolo 14, lettera c), della presente legge.

ART. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati all'articolo 2 mediante contributi degli iscritti, previsti all'articolo 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e mediante gli altri proventi indicati nell'articolo 21 della presente legge.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio sindacale.

ART. 5.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 10.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare su tutti gli altri argomenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio nazionale è legalmente costituito, in prima convocazione, quando vi intervenga la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e col medesimo invito di questa, il Consiglio nazionale è legalmente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 7.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della provincia o un altro presidente dell'Ordine provinciale.

Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega.

ART. 8.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardino persone.

ART. 9.

La Presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il segretario del Consiglio è nominato dallo stesso Consiglio nazionale.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 10.

Spetta al Consiglio nazionale:

- a) di eleggere i membri del Comitato direttivo;
- b) di nominare due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;
- c) di determinare la retribuzione al Collegio sincale e l'importo della medaglia di presenza ai membri del Comitato direttivo e ai sindaci;
- d) di deliberare sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo;
- e) di stabilire le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari e le linee generali dei regolamenti per disciplinare sia il conseguimento dei detti scopi statutari, sia il funzionamento dell'Ente e in particolare di esprimere parere sulle materie previste dall'articolo 14, lettera c);
- f) di dare il proprio parere sulle modifiche alla presente legge proposte dal Comitato direttivo;
- g) di deliberare sulle proposte formulate dai suoi componenti.

ART. 11.

Il Comitato direttivo è composto oltre che dal presidente, dal vice presidente e da quattordici membri dei quali:

- a) dieci eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente;
- b) uno designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- c) uno designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;
- d) due designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari di cui uno particolarmente esperto in materia attuariale ed uno in materia di amministrazione finanziaria.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

I membri del Comitato direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri eletti che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo, sono dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato, che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato da parte del Comitato stesso — e per esso dal presidente — con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Contro il provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il

termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

Qualora, in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o altra causa venisse a mancare la metà dei membri elettivi del Comitato direttivo, dovrà essere convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione, secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Qualora invece venisse a mancare un numero inferiore di membri, il Comitato direttivo ha facoltà di provvedere alla sostituzione, designando altri iscritti all'Ente. Il provvedimento dovrà essere notificato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

ART. 12.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato direttivo o da almeno un terzo dei componenti il Comitato direttivo o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Comitato partecipano i sindaci dell'Ente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente.

Il segretario è nominato dal Comitato direttivo.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 13.

Ai membri del Comitato direttivo è assegnata una medaglia di presenza (nell'importo deliberato dal Consiglio nazionale) per l'intervento ad ogni adunanza del Comitato direttivo o esecutivo.

Saranno inoltre loro rimborsate le spese sostenute.

ART. 14.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari e i progetti dei relativi regolamenti, nonché quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

b) di redigere in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale il testo dei regolamenti e provvedere alla loro applicazione;

c) di deliberare, di concerto col Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei veterinari e previo parere del Consiglio nazionale dell'Ente sulle forme di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, sull'importo e sulle modalità di pagamento dei contributi, sulla specie e l'ammontare delle prestazioni, sui requisiti per avervi diritto e sulle modalità di corresponsione delle stesse;

d) di studiare e sottoporre al Consiglio nazionale tutte le riforme, che appariranno successivamente convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

e) di deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

f) di deliberare sul bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio nazionale, fatta eccezione di quanto demandato dalla legge al Consiglio nazionale e salvo la ratifica e l'approvazione delle autorità competenti, quando sia richiesta.

Pertanto esso potrà, fra l'altro, deliberare: l'assunzione e il licenziamento del personale.

determinandone lo stato giuridico e il trattamento economico: l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni immobili e mobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, e ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Il Comitato direttivo può delegare parte delle attribuzioni di cui al primo comma al Comitato esecutivo ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), c), e) ed f).

ART. 15.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente, dai membri designati, rispettivamente, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uno dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e di quelli designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce, a norma dell'articolo 12.

ART. 16.

Il Comitato esecutivo si riunisce, in via ordinaria, ogni trimestre, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi componenti o i sindaci ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo salvo il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti due dei suoi componenti oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare i sindaci che debbono pertanto essere invitati ad ogni seduta.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 17.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) di deliberare su quanto ad esso delegato dal Comitato direttivo;

c) di deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

d) di deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

e) di esaminare le proposte da sottoporre al Comitato direttivo.

ART. 18.

Il presidente e il vice presidente sono eletti nel proprio seno, dal Consiglio nazionale fra i membri elettivi.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo. Egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno e dell'altro secondo la rispettiva competenza.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza e dell'impedimento del presidente ed eventualmente del vice presidente.

ART. 19.

Il Collegio sindacale è sostituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri vengono designati dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 9.

I sindaci hanno i compiti stabiliti dall'articolo 2397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci intervengono alle sedute del Comitato direttivo e a quelle del Comitato esecutivo.

Durata in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 20.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

ART. 21.

Costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'articolo 14, lettera c);
- b) le entrate stabilite per legge;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità;
- d) le somme che per qualsiasi altro titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa,

ART. 22.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile saranno stabilite con regolamento interno.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie, straordinarie e matematiche, secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

ART. 23.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni e indagini sul suo funzionamento.

Sono soggette alla sua approvazione le deliberazioni concernenti i regolamenti e i bilanci dell'Ente e quelle relative alle forme di previdenza ed assistenza da attuarsi e alla determinazione e disciplina dei contributi e delle prestazioni.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

ART. 24.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali a favore della categoria.